

7.1 La pensione

Indice:

- a. Introduzione
- b. Presupposti delle pensioni
- c. Classificazione delle pensioni statali
- d. Peculiarità delle pensioni statali
- e. Caratteri distintivi della pensione
- f. Normativa di riferimento

Con il termine di pensione si indica una prestazione, avente carattere alimentare, che viene corrisposta periodicamente dallo Stato o da altro Ente pubblico a determinate categorie di persone per fini di previdenza e/o assistenza sociale.

a. Introduzione

Il rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione o quello di lavoro privato costituisce, normalmente, la causa della pensione e ne caratterizza il tipo. Tuttavia, prescindendo dalle pensioni straordinarie concesse con leggi speciali in riconoscimento di servizi di particolare importanza per la vita dello Stato, esistono delle situazioni giuridiche, o semplicemente di fatto, dalle quali deriva il diritto a pensione. Queste situazioni, dapprima trascurate, assumono nell'odierno diritto positivo sempre maggiore importanza ed estensione, tanto da rendere necessaria una precisa individuazione per evitare confusione con istituti previdenziali o assistenziali affini. Le pensioni che vengono di volta in volta corrisposte in dipendenza di dette situazioni sono però da distinguere da quelle che discendono dal preesistente rapporto d'impiego pubblico o privato (con le quali, talvolta, sono commiste), e, pur conservando il carattere pubblicistico comune ad ogni forma di pensione, rivestono peculiare natura di risarcimento di danni (spesso, concretizzandosi in indennità *una tantum*).

b. Presupposti delle pensioni

Stato di fatto. La pensione, intesa come istituto di carattere generale, può quindi derivare o da un rapporto di diritto (rapporto di servizio) o da un mero stato di fatto (in generale, stato di guerra). Ad esempio, il cittadino (non militare, né militarizzato) che riporta una ferita, una lesione o una infermità come conseguenza diretta di un'azione bellica ha diritto (e, in caso di morte, i di lui familiari) ad una pensione in qualità di "Infortunato civile di guerra".
Rapporto di servizio. Le pensioni che derivano da un rapporto di diritto hanno come presupposto un rapporto di servizio preesistente e variano a seconda della natura e, normalmente, della durata dello stesso. Tale rapporto può discendere o da un rapporto di pubblico impiego o di lavoro privato, ovvero da una relazione di dipendenza con lo Stato, conseguente al generale obbligo che incombe su ogni cittadino di fornire determinate prestazioni di servizio militare in tempo di guerra e, fino a poco tempo fa, anche in tempo di pace (servizio di leva).

Le pensioni di quest'ultima categoria derivano da un danno subito dal cittadino (militare o militarizzato) per evento di guerra o per causa di servizio (pubblico) ordinario e vengono denominate pensioni privilegiate: [pensioni privilegiate di guerra](#), nel primo caso, pensioni privilegiate ordinarie, nel secondo. Le pensioni privilegiate hanno in comune con quelle che, generalmente, conseguono da uno stato di fatto l'accertamento di un danno (la cui entità, congiunta

ad altri elementi, determina la misura della pensione). Ma, a differenza di queste, trovano il loro fondamento nel servizio prestato, nello svolgimento del quale si è prodotto il danno. Riassumendo, mentre nelle pensioni privilegiate il servizio costituisce l'elemento fondamentale per il riconoscimento del diritto a pensione e l'evento bellico è il fattore accidentale (preso in considerazione al fine di distinguere tra pensione di guerra e pensione privilegiata ordinaria), nelle pensioni concesse ad infortunati civili di guerra, l'evento bellico è l'unico che sia alla base della concessione. Le pensioni derivanti da un rapporto di pubblico impiego o di lavoro privato sono in stretta relazione con la natura di detto rapporto, la cui estinzione coincide – normalmente – con il sorgere del diritto a pensione. Si differenziano, perciò, in pensioni a favore degli impiegati dello Stato (pensioni statali), pensioni a favore dei dipendenti degli altri Enti pubblici (in particolare, degli Enti locali) e pensioni a favore dei lavoratori privati (pensioni derivanti da assicurazioni sociali). Queste ultime, sorte e evolute in tempi relativamente recenti con l'affermarsi del principio della previdenza obbligatoria, assumono la forma di pensioni per l'invalidità e la vecchiaia, per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro e sono gestite da appositi Enti (INPS e INAIL). Le pensioni a favore degli impiegati di Enti pubblici diversi dallo Stato, in un primo tempo modellate sulla falsa riga di quelle statali, sono andate via via trasformandosi secondo tipi giuridici e finanziari diversi.

c. Classificazione delle pensioni statali

Le pensioni statali si distinguono:

- Rispetto alla natura del rapporto di pubblico impiego, in *civili e militari*;
- Rispetto al modo di cessazione del rapporto, in *normali e privilegiate*, a seconda che detta cessazione consegua da causa normale (es: età, domanda, ecc.) o da evento invalidante o letale dipendente dal servizio (es: pensioni privilegiate ordinarie o pensioni privilegiate di guerra);
- Rispetto al beneficiario, in *dirette ed indirette*, a seconda che l'avente diritto sia lo stesso soggetto del rapporto d'impiego, oppure, in caso di sua morte, un suo familiare. Qualora il dante causa sia deceduto dopo il collocamento a riposo, la pensione spettante ai suoi superstiti prende – più propriamente – il nome di *riversibilità*;
- Rispetto alla durata, in *pensioni vitalizie ed assegni temporanei*;
- Rispetto all'Ente cui fa carico la spesa, in *pensioni a carico totale dello Stato e pensioni ad onere ripartito (pensioni miste)*.

d. Peculiarità delle pensioni statali

Civili. La normativa sulle pensioni civili e sulle pensioni militari pur richiamandosi a principi generali comuni, presenta determinate peculiarità in adeguamento alle varie condizioni di speciali carriere dei dipendenti dello Stato. Peculiarità che riguardano alcune categorie di impiegati civili, per i quali sono previste norme di favore in rapporto a limitazioni imposte da esigenze di ordine pubblico (come la fissazione di più bassi limiti di età per i prefetti, i diplomatici, ecc.) o in considerazione del ritardo nell'ammissione in carriera (professori universitari) o, ancora, di servizi speciali resi in condizioni di disagio o di pericolosità.

Militari. La pensione militare presenta particolari caratteristiche e la sua disciplina giuridica costituisce una deviazione rispetto alla normale legislazione della pensione statale. La specialità del rapporto di pubblico impiego cui sono vincolati i militari del servizio permanente, originando

istituti giuridici propri inerenti alle varie posizioni di stato, alle modificazioni del rapporto e alle diverse cause di estinzione di esso, ha reso necessaria detta particolare disciplina fin dal primo riordinamento delle leggi in materia di pensioni, attuato col T.U. 21 febbraio 1895, n. 70. Le successive innovazioni apportate alle norme sullo stato giuridico degli Ufficiali dell'Esercito (legge 16.6.1935, n. 16; legge 9.5.1940, n. 369) hanno determinato una ulteriore differenziazione della legislazione sulle pensioni militari che ha reso necessaria una revisione del sistema allora vigente per le altre Forze Armate, allo scopo di dare alla materia una disciplina uniforme. La suddetta unificazione è stata attuata, per gli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con la legge 10.4.1954, n. 113 e, per i Sotto-Ufficiali delle stesse Forze Armate, con la legge 31.7.1954, n. 599. Per quanto concerne, invece, i militari di truppa delle suddette Forze Armate e di polizia, la materia è disciplinata da norme diverse e frammentarie, le quali danno luogo a disparità di trattamento.

e. Caratteri distintivi della pensione

Gli elementi distintivi della pensione sono:

- Irrinunciabilità
- Incedibilità
- Insequestrabilità
- Impignorabilità
- Imprescrittibilità - intangibilità

Essi discendono dal carattere alimentare del trattamento di quiescenza, che conferisce all'istituto natura pubblicistica. La legge ha voluto così garantire il pieno godimento della pensione, sottraendola ad ogni azione esecutiva dei terzi e vietando allo stesso pensionato di cedere il suo diritto o di rinunciare ad esso. Tuttavia, in considerazione della particolare natura di taluni crediti - nei soli casi previsti espressamente dalla legge - sono previste alcune eccezioni ai suddetti principi (ad esempio, le rate di pensione possono essere sequestrate o pignorate nella misura di 1/3 per crediti alimentari, art. 2 del D.P.R. 5.1.1950, n. 180).

f. Normativa di riferimento

- ✓ T.U. 21/2/1895, n. 70
- ✓ Legge 20/12/1928, n. 3091 (conversione R.D.L. 4/10/1928, n. 2380)
- ✓ Legge 16/6/1935, n. 16
- ✓ Legge 9/5/1940, n. 369
- ✓ D.P.R. 5/1/1950, n. 180
- ✓ Legge 10/4/1954, n. 113
- ✓ Legge 31/7/1954, n. 599
- ✓ Sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 7/1/1966
- ✓ Decisione della Corte dei Conti n. 21508 del 13/1/1966
- ✓ Legge 8/5/1966, n. 424
- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (art. 5)
- ✓ Legge 7/8/1985, n. 428 (art. 2)